

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI, CESA, VIETTI, VOLONTÈ, MANNINO, TASSONE, ADORNATO, BOSI, BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, CERA, CICCANTI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DIONISI, DRAGO, ANNA TERESA FORMISANO, GALLETTI, LIBÈ, NARO, OCCHIUTO, OPPI, PEZZOTTA, PISACANE, POLI, RAO, ROMANO, RUGGERI, RUVOLO, TABACCI, FEDERICO TESTA, ZINZI

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

Presentata il 5 dicembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale tende alla semplificazione del sistema costituzionale vigente, mediante la previsione della soppressione dell'ente provincia.

Fin dall'Unità d'Italia si è registrato un dibattito profondo e articolato concernente proprio l'ente provincia, sia in riferimento al comune, sia in riferimento allo Stato.

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il dibattito sulla provincia ha ripreso vigore in considerazione

della novità istituzionale concernente la regione e il più recente dibattito ha preso spunto, in particolare, dal necessario ripensamento dell'ente provincia nel contesto del federalismo e del principio di sussidiarietà.

Le motivazioni a sostegno della necessità della soppressione dell'ente provincia tendono a operare in riferimento alla richiesta di razionalizzazione dell'ordinamento istituzionale, profondamente diffusa anche nell'opinione pubblica, parti-

colarmente sensibile al tema della spesa pubblica non necessaria.

In particolare, è forte la richiesta di dar luogo ad una semplificazione dei livelli istituzionali, al fine di promuovere gli effettivi interessi delle locali comunità la cui amministrazione, servizi e risorse risultano sempre più « intrappolati » in troppi livelli di governo.

Invece, andando in senso contrario a tale richiesta, con l'articolo 114 della Costituzione — compreso nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione medesima — si è previsto un irrigidimento costituzionale dell'ente provincia, contravvenendo a tutte le considerazioni che, soprattutto negli anni Settanta, si erano svolte proprio in connessione con l'avvento generalizzato dell'ordinamento regionale.

Qualora, infatti, si prendesse spunto da quel dibattito molto approfondito e si giungesse alla conclusione che le provincie sono enti essenziali, se ne potrebbe dedurre l'inutilità delle stesse regioni, contravvenendo a un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale.

La soppressione dell'ente politico-amministrativo provincia nulla ha a che vedere con la dimensione provinciale che in molte articolazioni della vita civile e produttiva è stata ed è assunta quale dimensione territoriale adeguata; si tratta di un'articolazione sociale, culturale e produttiva nata storicamente in conseguenza dell'articolazione provinciale dello Stato e non certo per l'adeguamento a un ente politico-amministrativo quale l'ente provincia, che è percepito come lontano dalla generalità dei cittadini.

Al contrario della provincia, il comune è fortemente legato allo stesso principio identitario degli italiani. La provincia, infatti, risulta essere un ente cui si ricorre sporadicamente, le cui funzioni, che non risultano note a gran parte dei cittadini, non hanno concorso a semplificare quanto, piuttosto, a complicare l'assetto istituzionale.

Le province sono, infatti, per lo più intese non come espressioni di autonomie, ma come diramazioni periferiche dell'au-

torità statale e nella confusione di queste due dimensioni la provincia raramente è riconosciuta quale « ente intermedio tra regione e comune ».

La soppressione dell'ente provincia si propone di eliminare queste confusioni, determinando un drastico alleggerimento del reticolo amministrativo territoriale, al fine di promuovere aggregazioni spontanee di comuni per la gestione dei servizi in forme anche consortili.

L'obiettivo è quello di ripartire dalle comunità storiche originarie e di incoraggiarne l'evoluzione verso nuove cooperazioni, o perfino fusioni volontarie, prive di una sovrastruttura istituzionale per lo più percepita come imposta.

La soppressione dell'ente provincia si tradurrebbe, inoltre, in un fattore di riduzione della spesa pubblica, la cui giustificazione non può più risiedere nel cosiddetto « costo della democrazia », e si troverebbe in linea con l'attuale esigenza di organici e strutturali interventi di razionalizzazione delle risorse, tramite la riduzione dei « centri di spesa », senza penalizzare i servizi ai cittadini poiché si possono potenziare gli enti erogatori più prossimi agli stessi.

Questa logica, purtroppo, si scontra con l'odierna realtà. Assistiamo infatti, prevalentemente per pressioni localistiche, all'istituzione di nuove province dettate dalla convinzione — erronea — che solo la loro istituzione possa garantire al territorio un tribunale, un ospedale, adeguati istituti scolastici o servizi pubblici e siamo costretti a rilevare che nuove normative — anche proposte in riferimento alla cosiddetta « finanza federalistica » — ne confermano l'esistenza e ne potenziano i poteri.

È necessario, al contrario, ridurre i livelli amministrativi, non eliminando i poli erogatori di servizi quanto, piuttosto, razionalizzando la spesa pubblica a tutto vantaggio della conservazione e della valorizzazione dei servizi primari, premiando — secondo il principio di sussidiarietà — la dimensione più prossima al cittadino, anche attraverso la promozione di fusioni tra i comuni. Dobbiamo riconoscere che il percorso di trasferimento

delle funzioni, la ricollocazione del personale e l'adeguamento normativo non saranno facili ma, alla luce di quanto esposto, appaiono indispensabili.

A tale fine, la presente proposta di legge costituzionale, con gli articoli da 1 a 9 si prefigge di modificare il testo costituzionale, provvedendo alla soppressione di tutti i passaggi in cui è menzionato l'ente provincia. Inoltre, essa non si limita a disporre la soppressione delle province, ma, in particolare attraverso l'articolo 9, in attesa di un'organica sistemazione dell'intero assetto legislativo in materia di autonomie locali che tenga presente il mutato quadro istituzionale, detta alcune norme transitorie,

prevedendo che le funzioni esercitate dalle soppresse province siano trasferite alle regioni che a loro volta possono delegarle ai comuni, i quali possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni. Nel medesimo articolo è disciplinato il passaggio di proprietà dei beni in dotazione della provincia e sono regolamentati i rapporti di lavoro in essere con la stessa.

Con gli articoli 10 e 11 sono previste, infine, norme costituzionali di salvaguardia degli ordinamenti speciali delle province di Trento e di Bolzano e dei poteri legislativi in materia di ordinamento degli enti locali attribuiti alle regioni a statuto speciale con leggi costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione).

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Le Regioni e i Comuni ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzionale).

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. Alla lettera *p*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: « , Province » è soppressa.

2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: « , le Province » sono soppresse.

ART. 4.

*(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).*

1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: « Province, » è soppressa.

2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: « , le Province » sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: « , Province » è soppressa.

ART. 5.

*(Modifiche all'articolo 119
della Costituzione).*

1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: « le Province, » sono soppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: « alle Province, » sono soppresse.

3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: « Province, » è soppressa.

ART. 6.

*(Modifica all'articolo 120
della Costituzione).*

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: « , delle Province » sono soppresse.

ART. 7.

*(Modifiche al secondo comma
dell'articolo 132 della Costituzione).*

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse;

b) le parole: « Province e » sono sostituite dalle seguenti: « i ».

ART. 8.

(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

ART. 9.

(Disposizioni conseguenti alla soppressione delle province).

1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle province esistenti sono trasferite alle regioni che, con legge, possono delegarle ai comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle regioni, che li trasferiscono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti alle regioni, che li cedono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni a essi delegate ai sensi del comma 1.

4. I comuni cui sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i comuni interessati.

ART. 10.

(Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 11.

(Poteri legislativi delle regioni a statuto speciale).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

€ 0,35



16PDL0017920